



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

INDEBITO
ARRICCHIMENTO
Ud.14/06/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15359/2020 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ((omissis));

-ricorrente-

contro

(omissis) , (omissis) , domiciliati *ex lege* in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
((omissis));



-controricorrenti-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 334/2020 depositata il 16/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

(omissis) ricorre per la cassazione della sentenza n. 334/2020 della Corte d'Appello di Lecce, pubblicata il 16 aprile 2020, articolando un solo motivo;

resistono con controricorso (omissis) e (omissis);

il ricorrente espone di avere agito con ricorso monitorio avverso i coniugi (omissis) - (omissis) al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 8.174,00, quale corrispettivo dovutogli per la fornitura e la posa in opera degli infissi nell'immobile sito in (omissis), di proprietà dei suddetti coniugi, come da fatture nn. 17 e 33/2013; il decreto ingiuntivo ottenuto, il n. 3226/2014, veniva opposto dai debitori dinanzi al Tribunale di Lecce; in quella sede i medesimi, con domanda riconvenzionale, chiedevano la condanna di (omissis) al pagamento della somma di euro 10.000,00, per la realizzazione di opere incomplete, difettose e non eseguite a regola d'arte;

costituitosi in giudizio, l'odierno ricorrente deduceva, in via principale, l'infondatezza dell'opposizione per la somma di euro 8.104,00, non essendo la stessa fondata su alcuna prova scritta, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione parziale per l'importo di euro 6.700,00 non contestato dagli opposenti; quanto alla domanda riconvenzionale, chiedeva



che il giudice la dichiarasse inammissibile o improcedibile per assenza di procura;

il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4077/2017, accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava gli opposenti al pagamento dell'importo di euro 6.700,00, maggiorato degli interessi, dall'atto di messa in mora a soddisfo, e dichiarava gli opposenti decaduti dall'azione di garanzia;

i coniugi (omissis) – (omissis) impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce;

la Corte d'Appello, rilevata la contumacia dell'odierno ricorrente, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto parzialmente il gravame e condannato i coniugi al pagamento della minor somma di euro 2.135,00 e l'appellato al pagamento delle spese di lite;

il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1) con il motivo qui scrutinato il ricorrente deduce la nullità e/o inesistenza della sentenza resa dalla Corte d'Appello e del procedimento avente Rg n. 581/2018 per inesistenza/nullità della notificazione della citazione in appello, avendo il procuratore dei coniugi notificato l'atto di citazione in appello, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo " (omissis) " riconducibile all'Avv. (omissis) del Foro di Lecce, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica " (omissis) " riconducibile all'avv. (omissis) del Foro di Lecce e procuratore costituito nel giudizio di prime cure;



il ricorrente, in particolare, dopo aver opportunamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla ricorrenza dei casi di inesistenza e di nullità della procura, sostiene che, indipendentemente dal fatto che la notifica nel caso di specie sia da considerare inesistente, e quindi insanabile, o nulla, e quindi sanabile, la sua mancata costituzione nel giudizio di appello e la mancata rinnovazione dell'atto di appello su iniziativa di parte appellante o *iussu iudicis* hanno determinato la nullità dell'atto di impugnazione e la sua estensione, ex art. 159 cod.proc.civ., all'intero procedimento, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, essendo scaduto il termine per proporre impugnazione;

il Collegio ritiene, argomentando da quanto affermato da Cass. Sez. Un., 20/07/2016 n. 14916 e da Cass. 30/03/2018 n. 7996, che la notificazione di un atto può dirsi inesistente, e quindi affetta da vizio non sanabile, nei soli casi in cui manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale; in tutti gli altri casi, essa è affetta da semplice nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullità, ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice. In particolare, integra un semplice vizio di nullità, sanabile nelle forme viste, il vizio attinente all'individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che non è elemento essenziale della notificazione stessa, anche se privo di alcun collegamento col destinatario;

l'applicazione al caso di specie dei richiamati principi, che il Collegio condivide e che intende ribadire, conduce all'accoglimento del ricorso, proprio facendo leva sul fatto che il destinatario dell'atto non si è costituito in giudizio;



le eccezioni di parte controricorrente, infatti, non colgono nel segno: se il destinatario della notifica della citazione non si costituisce in giudizio, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto di citazione. Lo scopo sanante non è infatti l'informazione veicolata dalla notificazione, ma è qualcosa di più e di diverso: è la reazione del destinatario e cioè la sua costituzione in giudizio quale espressione di volontario compimento del fine perseguito dalla legge;

nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l'atto notificato; la possibilità che il destinatario dell'atto venisse a conoscenza dello stesso o la conoscenza effettiva dello stesso non possono non misurarsi con la circostanza dirimente che la parte destinataria dell'atto è rimasta contumace;

proprio per garantire al massimo la parte estranea alla causazione del vizio dell'atto, la sanatoria per raggiungimento dello scopo è assicurata solo ove si accerti che l'atto imperfetto era idoneo a produrre le medesime conseguenze dell'atto perfetto: la piena e tempestiva conoscenza di fatto che il destinatario acquisisca dell'atto mal notificato non sana il vizio perché la conoscenza di fatto da sola non esaurisce l'insieme degli effetti materiali che la conoscenza legale è in grado di assicurare. La notificazione produce infatti l'effetto della conoscenza legale che non è fungibile con una conoscenza effettiva *aliunde*. Pertanto, ai fini della obbligatorietà dello strumento notificatorio, funzionale al raggiungimento dello scopo della notificazione è che questa sia effettuata nelle forme tassative prescritte dalla legge; il che è pacifico che non sia avvenuto nel caso di specie.

2) ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;



3) la fondatezza del motivo non provoca, tuttavia, gli effetti pretesi dal ricorrente, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, bensì la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;

4) la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2022 dalla Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

